

Publicato il 04/12/2019

N. 00453/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00934/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 934 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione ed Emilia Giachino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio di Istituto del -OMISSIS-, nonché delle note prot.n. -OMISSIS-, tutte del -OMISSIS-, atti dirigenziali esecutivi della deliberazione del Consiglio di Istituto ed individualmente indirizzate ai ricorrenti, nonché di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto di cui ci si riserva eventualmente la proposizione di motivi aggiunti di ricorso, nonché per l'accertamento del diritto dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio scolastico, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire ai medesimi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa, nonché per l'accertamento dell'obbligo e per la conseguente condanna della dirigente scolastica convenuta, di attivarsi affinché, nell'interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali senza oneri in capo alle famiglie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare in quanto:

la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20504/2019 ha escluso la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale nell'orario della mensa e nei locali scolastici;

l'Istituto comprensivo -OMISSIS- ha operato un bilanciamento dei contrapposti interessi che non appare affetto dai vizi dedotti, considerando l'elevato numero di alunni per i quali è stata presentata istanza di usufruire del pasto domestico (33 alunni), le difficoltà organizzative ed economiche che deriverebbero dall'accoglimento delle istanze di autorefezione e l'indubbio rilievo dei risvolti educativi perseguiti con la fruizione da parte degli alunni del servizio mensa in condizioni di uguaglianza;

della correttezza dell'operato dell'amministrazione si trae conferma anche nel diverso trattamento riservato ad un alunno il quale, con

provvedimento n. -OMISSIS-, è stato autorizzato all'autorefezione nei locali della mensa, in considerazione di specifiche e documentate esigenze medico-sanitarie;

non è stata fornita la prova di un pregiudizio grave ed irreparabile che possa derivare ai ricorrenti dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), respinge la domanda di sospensione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.